

	CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI, LA SCUOLA	
	PARROCCHIALE PARITARIA "MARIA QUARTIERI" DI SPILAMBERTO, IL NIDO	
	D'INFANZIA PARROCCHIALE "SAN GIUSEPPE ARTIGIANO" DI VIGNOLA E LA	
	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI ZOCCA "ASILO INFANTILE A.	
	RONCHI" PER L'ANNO EDUCATIVO 2025/2026.	
	L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 30 del mese di ottobre, con la presente	
	scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131,	
	TRA	
	L'Unione di Comuni Terre di Castelli (codice fiscale e partita IVA n.	
	02754930366) rappresentata nella persona del Dott. Marco Antonioli, Dirigente	
	della Struttura Welfare Locale, che agisce per conto, nell'interesse ed in	
	rappresentanza dell'Unione medesima in esecuzione del Decreto del Presidente	
	dell'Unione n. 06 del 06/08/2024 di seguito denominata semplicemente "Unione",	
	E	
	Don Davide Sighinolfi nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , residente	
	a <i>omissis</i> , cod. fisc. <i>omissis</i> che interviene nel presente atto quale legale	
	rappresentante della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale paritaria "Maria	
	Quartieri" di Spilamberto , con sede in Spilamberto Via Marconi n.3, C.F.	
	01729460368 e gestore del servizio Nido d'Infanzia Privato Parrocchiale attivo	
	presso la Scuola Parrocchiale "M. Quartieri", di seguito denominata "E.T." (Ente	
	Titolare),	
	E	
	Don Luca Fioratti nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , residente a	
	<i>omissis</i> , cod.fisc. <i>omissis</i> che interviene nel presente atto quale legale	
	rappresentante della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano , con sede in Vignola	
		1

	(MO) Via Natale Bruni, n.129, C.F.94011440362 e P.I. 02873300369, titolare del	
	Nido d'Infanzia Privato Parrocchiale "San Giuseppe Artigiano" con sede in Vignola	
	via Natale Bruni, n. 135, di seguito denominata "E.T." (Ente Titolare),	
	E	
	Don Lofek Marcin Rafal nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , residente a	
	<i>omissis</i> , cod. Fisc. <i>omissis</i> , che interviene nel presente atto quale Presidente della	
	Scuola d'infanzia paritaria "Asilo Infantile A. Ronchi" , con sede a Zocca (MO)	
	Via M. Tesi, n. 1218 - C.F. 0069974031 gestore del servizio Micronido d'Infanzia	
	Privato, attivo presso la Scuola d'infanzia citata, di seguito denominata "E.T." (Ente	
	Titolare),	
	PREMESSO	
	- che la L.R. 25 Novembre 2016 n. 19 "servizi educativi per la prima infanzia.	
	Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000", riconosce il principio di	
	sussidiarietà tra pubblico e privato, e che, in particolar modo, all'art. 4 "Sistema	
	integrato e offerta diffusa di servizi integrativi per la prima infanzia", riconosce i	
	nidi d'infanzia ed i servizi integrativi come centri educativi territoriali con	
	l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte assegnando a tal fine alla Regione ed	
	all'Ente Locale il compito di perseguire l'integrazione tra le diverse tipologie di	
	servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e di garantire	
	la qualità e la coerenza del sistema educativo stesso;	
	- che l'art. 5, lett. C), della Legge Regionale sopra citata prevede che i servizi	
	educativi per la prima infanzia possono essere gestiti da soggetti privati,	
	accreditati, convenzionati con i Comuni;	
	- che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n.1564/2017, ha	
	approvato la Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi	
		2

	per la prima infanzia e in particolare con l'allegato B, ha approvato le procedure	
	per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia	
	gestiti da soggetti privati;	
	- che la Delibera Regionale n. 704 del 13 maggio 2019 ad oggetto "Accreditamento	
	dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016" sancisce che solo i nidi	
	d'infanzia che abbiano ottenuto l'accREDITamento possono beneficiare di	
	finanziamenti pubblici;	
	- che il D.Lgs. 65/2017 pone le basi per la costituzione ed il consolidamento del	
	Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma	
	dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107;	
	DATO ATTO	
	- che i nidi d'infanzia sopra indicati sono stati regolarmente autorizzati al	
	funzionamento e accREDITati con provvedimenti della Dirigente della Struttura	
	Welfare Locale dell'Unione e più precisamente :	
	· Nido d'Infanzia "Maria Quartieri" Spilamberto - autorizzazione n. 57 del	
	09/11/2023 per massimo 26 posti e accREDITamento n. 2 del 07/12/2021;	
	· Nido d'Infanzia "S. Giuseppe Artigiano" Vignola- autorizzazione n. 54 del	
	04/03/2019 per massimo 22 posti e accREDITamento n. 4 del 06/06/2022;	
	· Micronido d'infanzia "A. Ronchi" Zocca- autorizzazione n. 53 del 11/09/2018 per	
	massimo 15 posti e accREDITamento n. 1 del 07/12/2021;	
	- che i Nidi d'infanzia sopra citati si possono validamente inserire nel sistema dei	
	servizi per la prima infanzia dell'Unione Terre di Castelli, avendo contribuito negli	
	ultimi anni a dare risposta alle richieste di servizio educativo per la prima infanzia	
	avanzate dalle famiglie dei territori comunali interessati, sia in presenza, sia in	
	assenza di un analogo servizio dell'Ente Locale;	
		3

	- che i Nidi d’infanzia sopra citati svolgono una funzione educativa e sociale e che il	
	loro consolidamento, sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della	
	società nel suo complesso dal punto di vista sociale, culturale, della economicità e	
	produttività degli interventi per la prima infanzia;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART.1 - Oggetto della convenzione	
	La presente convenzione riguarda il convenzionamento dei posti di Nido d’infanzia	
	con i soggetti indicati in premessa, secondo il seguente dettaglio:	
	- Nido “M. Quartieri” di Spilamberto n. 26 posti	
	- Nido “S. Giuseppe Artigiano” di Vignola n. 22 posti	
	- Nido “Ronchi” di Zocca n. 15 posti	
	ART. 2 - Condizioni di accoglienza	
	Gli EE.TT. si impegnano ad accogliere fino al numero massimo di bambini previsto	
	dall’autorizzazione al funzionamento, a partire da 1 anno di età compiuto entro il	
	31 dicembre dell’anno educativo in corso fino a 3 anni di età, senza distinzione di	
	sexso, religione, etnia e gruppo sociale anche se di nazionalità straniera, o apolidi.	
	L’accesso al servizio è gestito dall’E.T. sulla base di apposito regolamento	
	predisposto in analogia al regolamento d’accesso ai nidi dell’Unione Terre di	
	Castelli.	
	Sulla base delle domande presentate dalle famiglie viene formulata apposita	
	graduatoria, garantendo priorità d’accesso ai bambini nel seguente ordine:	
	1. bambini residenti nel territorio del Comune in cui ha sede il nido d’infanzia,	
	2. bambini residenti nel territorio del Comune in cui ha sede il nido d’infanzia,	
	inseriti nella lista d’attesa dei nidi pubblici eventualmente presenti in quel	
	Comune,	
		4

	3. bambini residenti in altro Comune del territorio dell'Unione Terre di Castelli,	
	ART. 3 - Partecipazione delle famiglie.	
	Gli EE.TT., secondo quanto previsto dalla legge regionale 19/2016 (art. 8) e	
	ss.mm., assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la	
	partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica	
	sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi	
	rappresentativi. Si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie attraverso	
	modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.	
	ART. 4 - Iscrizioni e Contribuzione degli utenti	
	Le famiglie interessate al servizio effettuano l'iscrizione presso l'E.T. entro il 31	
	marzo. L'esito delle iscrizioni verrà comunicato dall'E.T. ai servizi educativi e	
	scolastici dell'Unione Terre di Castelli competenti per territorio entro l'avvio	
	dell'anno educativo.	
	Così come previsto dalla L.R. n. 19/ 2016, l'E.T. deve prevedere una contribuzione	
	da parte delle famiglie differenziata in base alle loro condizioni socio-economiche.	
	Le rette di frequenza (e, se presente, il costo del buono pasto) richieste all'utenza	
	per la durata della presente convenzione sono obbligatoriamente oggetto di	
	confronto con l'Unione ogni anno, prima della raccolta delle iscrizioni, al fine di	
	verificarne la congruità con il sistema tariffario dei nidi pubblici.	
	ART. 5 - Sistema educativo integrato – Coordinamento pedagogico	
	Distrettuale (CPD)	
	Gli EE.TT. si impegnano ad inserirsi nel sistema dei servizi per la prima infanzia	
	territoriali, pubblici e privati, nel quadro di una politica per la prima infanzia ed a	
	sostegno della famiglia che assicuri il diritto dei bambini all'educazione, nel rispetto	
	dell'identità individuale, culturale e religiosa. A tal fine si impegna a partecipare	
		5

	attivamente anche con il proprio coordinatore pedagogico al Tavolo di	
	Coordinamento Pedagogico Distrettuale coordinato dall'Unione per:	
	- contribuire ad un piano comune di proposte di aggiornamento per il personale	
	educatore,	
	- definire iniziative comuni per le famiglie utenti dei Nidi pubblici e privati	
	dell'Unione,	
	- condividere criteri e modalità di attuazione delle indicazioni regionali e statali	
	nonché di utilizzo delle eventuali risorse,	
	- per favorire la continuità tra Nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole	
	dell'infanzia e servizi sociali e sanitari.	
	ART. 6 - Adeguatezza strutturale	
	Gli EE.TT. garantiscono locali idonei al funzionamento e allo svolgimento	
	dell'attività educativa nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla	
	L.R. N. 19/2016 e dalla Direttiva Regionale sui requisiti strutturali ed organizzativi	
	dei servizi educativi per la prima infanzia n. 1564/2017.	
	ART. 7 - Qualifica e trattamento del personale	
	L'E.T. si impegna a mantenere costantemente in servizio per la durata della	
	convenzione un organico di educatori rapportato al numero dei bambini e alla loro	
	età secondo i parametri definiti dalla legge regionale 19/2016 e dalla DGR	
	1564/2017. Il personale educatore operante nel nido deve essere in possesso di	
	titolo di studio previsto dalla normativa. Al personale in servizio con rapporto di	
	lavoro dipendente, verrà applicato il contratto nazionale di lavoro del comparto di	
	riferimento. Gli EE.TT. hanno l'obbligo di ottemperare alla Legge 38/2006	
	"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la	
	pedopornografia".	
		6

	ART. 8 - Progetto pedagogico, formazione permanente e qualificazione del servizio	
	Nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. N. 19/2016, gli EE.TT. garantiscono:	
	- la presenza di un coordinatore pedagogico che, tra le altre funzioni, curi la predisposizione e l'attuazione di un Progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;	
	- la partecipazione del proprio personale educativo a corsi di formazione e aggiornamento nella misura di almeno 20 ore lavorative annuali per ogni unità di personale;	
	- la comunicazione all'Unione all'avvio dell'anno educativo della programmazione e delle tematiche dei corsi di formazione e aggiornamento non condivise in CPD.	
	ART. 9 - Informazione e documentazione	
	Gli EE.TT. sono tenuti a presentare all'Unione all'inizio dell'anno educativo:	
	1. elenco nominativo dei bambini iscritti e frequentanti, con specificazione della data di nascita e della residenza. Le eventuali variazioni all'elenco devono essere tempestivamente comunicate all'Unione.	
	2. Rette applicate alle famiglie;	
	3. copia del bilancio di previsione e copia del bilancio consuntivo del Nido debitamente sottoscritte;	
	4. casellari giudiziali del personale educatore e ausiliario in contatto non occasionale con i bambini.	
	Gli EE.TT. sono inoltre tenuti alla massima collaborazione con l'Unione per:	
	1. la trasmissione dei dati necessari per l'implementazione della banca dati regionale SPIER,	
		7

	2. la trasmissione di quanto necessario per l’attuazione dei progetti regionali	
	e/o statali rivolti alle famiglie, impegnandosi alla trasmissione della	
	documentazione necessaria per svolgere le relative istruttorie e i	
	monitoraggi richiesti.	
	ART. 10 – Impegni dell'Unione Terre di Castelli	
	Previa verifica della presentazione da parte delle scuole della documentazione	
	indicata al precedente art.9, l’Unione Terre di Castelli si impegna a riconoscere	
	agli EE.TT., per l’anno educativo 2025/2026, l’erogazione di un contributo annuo di	
	€ 2.300,00 per ogni bambino effettivamente iscritto entro il mese di febbraio 2026,	
	residente nel Comune ove è ubicato il Nido d’infanzia o negli altri Comuni	
	dell’Unione Terre di Castelli.	
	Per l’a.e. 2025/26, l’importo massimo per ciascun nido Nido è il seguente:	
	- Nido d’infanzia “S. Giuseppe” di Vignola: € 50.600,00	
	- Nido d’infanzia “Quartieri” di Spilamberto: € 59.800,00	
	- Nido d’infanzia “A. Ronchi” di Zocca: € 34.500,00	
	Gli importi sopra riportati si intendono a Nido funzionante con il massimo dei	
	bambini previsti dall’autorizzazione e verranno riproporzionati in caso di un numero	
	inferiore.	
	ART. 11 - Modalità di erogazione del contributo	
	Il contributo sarà liquidato in 3 (tre) soluzioni:	
	la prima, pari al 40% del contributo, entro il 31 dicembre di ogni anno educativo	
	la seconda, pari al 30% entro il 31 marzo di ogni anno educativo	
	la terza, pari al restante 30% entro il 31 luglio di ogni anno educativo	
	ART.12 - Attività di vigilanza e verifiche.	
	L’Unione, avvalendosi, se necessario, della Commissione Tecnica distrettuale per le	
		8

	autorizzazioni al funzionamento, svolgerà attività di vigilanza e di controllo sui Nidi	
	d'infanzia, secondo quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente. Potrà	
	pertanto effettuare sopralluoghi anche senza preavviso o richiedere documentazione	
	non già prevista al precedente art. 9.	
	L'Unione, d'intesa con l'E.T., procederà inoltre a verifiche periodiche della presente	
	convenzione allo scopo di evidenziarne la corrispondenza agli scopi che l'hanno	
	originata e alle esigenze delle famiglie.	
	ART 13 – Regolarità contributiva	
	Ai sensi dell'Art 2 comma 1 bis della Legge 266/2002, l'E.T. ha l'obbligo di	
	ottemperare alla regolarità contributiva. Prima dell'assunzione dell'impegno dispesa	
	e dell'erogazione del contributo, l'Unione verifica la regolarità della posizione e, in	
	presenza di irregolarità, attiva il procedimento di intervento sostitutivo per Durc	
	negativo. Dopo due irregolarità consecutive, non sanate nei termini prescritti,	
	l'Unione ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione.	
	ART. 14 - Durata della convenzione	
	La presente convenzione ha validità per l'anno educativo 2025/2026; avrà pertanto	
	scadenza il 30 giugno 2026. Prima della scadenza, le parti convengono di verificare	
	la possibilità di rinnovare la convenzione agli stessi patti e condizioni della	
	presente o a condizioni migliorative per gli EE.TT. qualora se ne ravvisassero gli	
	estremi in sede di contrattazione.	
	ART.15 – Inadempienza e risoluzione della Convenzione	
	I casi di inadempienza alla presente convenzione, sia da parte dell'Unione come	
	dell'E.T., verranno	
	rispettivamente segnalati alla controparte per ricercare insieme il componimento	
	della vertenza.	
		9

	I Servizi educativi e scolastici dell'Unione Terre di Castelli, in ottemperanza	
	all'attività di vigilanza e controllo stabilita dalla legislazione regionale vigente, nel	
	caso in cui rilevassero infrazioni delle	
	norme di legge o regolamentari, fermo restando l'iter sanzionatorio previsto,	
	procederanno chiedendo in forma scritta al soggetto gestore di provvedere	
	tempestivamente a sanare le irregolarità. In caso di mancanze gravi o ripetute, o	
	nel caso di mancata risposta a due contestazioni scritte è facoltà dell'Unione	
	recedere dalla convenzione.	
	ART. 16 - Controversie	
	Per tutte controversie che dovessero sorgere nella interpretazione ed esecuzione	
	del presente atto è competente il Foro di Modena.	
	ART. 17 – Codice di comportamento dei dipendenti	
	L'ET è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsivoglia titolo svolgono	
	attività previste	
	dalla presente convenzione, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	
	(DPR n.62/2013) e la sua integrazione approvata dalla Giunta dell'Unione con	
	deliberazione n. 13 del 23/01/2014. Ogni	
	violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà la decadenza	
	della presente	
	convenzione.	
	ART. 18 - Spese ed oneri della convenzione	
	Gli EE.TT. sono tenuti all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai	
	conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione	
	vigente. Sono a carico degli EE.TT. tutte le spese inerenti la stipulazione della	
	presente convenzione. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26	
		10

	aprile 1986 n. 131 e succ. mod. non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione e, in	
	caso d'uso, l'onere delle spese di registrazione a taxa fissa di cui all'art. 10 tariffa	
	parte 2^ del D.P.R. 131/1986 ricadrà sulla parte che presenta l'atto per la	
	registrazione.	
	Art 19- Trattamento dei dati personali	
	Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti, in relazione ai trattamenti	
	dei dati personali effettuati in esecuzione della convenzione, dichiarano di essersi	
	reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in	
	materia di protezione dei dati personali.	
	Art 20- Imposta di bollo	
	Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso	
	l'apposizione di n. 03 contrassegni di € 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla	
	copia analogica del documento.	
	Il presente atto composto da numero 11 (undici) pagine scritte per intero, e sarà	
	annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale	
	dell'Unione Terre di Castelli.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	Per l'UNIONE TERRE DI CASTELLI	
	Dirigente Dott. Marco Antonioli	
	Per il Nido d'Infanzia "M. QUARTIERI"	
	Don Davide Sighinolfi	
	Per il Nido d'Infanzia "S.GIUSEPPE ARTIGIANO"	
	Don Luca Fioratti	
	Per il Nido d'infanzia "Asilo Infantile A. RONCHI"	
	Don Lofek Marcin Rafal	
		11